

**EMERGENZA CORONA VIRUS
MISURE IN VIGORE FINO AL 25 MARZO 2020
Dpcm 11 marzo 2020**

1) Sono sospese le attività dei SERVIZI DI RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, a per te gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attività inerenti i SERVIZI ALLA PERSONA (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) fatta eccezione per:

- Ⓜ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Ⓜ Attività delle lavanderie industriali
- Ⓜ Altre lavanderie, tintorie
- Ⓜ Servizi di pompe funebri e attività connesse

3) Sono consentite esclusivamente le seguenti ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO:

- Ⓜ Ipermercati
- Ⓜ Supermercati
- Ⓜ Discount di alimentari
- Ⓜ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Ⓜ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Ⓜ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Ⓜ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Ⓜ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Ⓜ Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Ⓜ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Ⓜ Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Ⓜ Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Ⓜ Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Ⓜ Farmacie
- Ⓜ Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Ⓜ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Ⓜ Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Ⓜ Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Ⓜ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Ⓜ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Ⓜ Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Ⓜ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Ⓜ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Ⓜ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Ⓜ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI nonché l'attività del SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) In ordine alle ATTIVITÀ PRODUTTIVE e alle ATTIVITÀ PROFESSIONALI si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali;

6) Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

7) Si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

8) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.